REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII BARI, 7 DICEMBRE 2001 N. 178

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di L. 260.000 (Euro 134,28) tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita L. 2.600 (Euro 1,34). I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000 (Euro 10,33), salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 (Euro 154,94) oltre IVA al 20% (importo totale Euro 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 (Euro 11,36) oltre IVA (importo totale Euro 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.** Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, N. 30

"Modifica dell'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13".

Pag. 9766

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, N. 31

"Disposizioni di carattere tributario".

Pag. 9766

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, N. 30

"Modifica dell'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 dicembre 2001

RAFFAELE FITTO

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, N. 31

"Disposizioni di carattere tributario".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 1 (Oggetto della tariffa)

 In attuazione dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1°

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13) è sostituita dalla seguente:

"b) erogazioni successive quadrimestrali fino al 95 per cento del costo rideterminato al sensi del comma 1, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione.".

gennaio 2002 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, sono rideterminate nella misura indicata nella tariffa allegata alla presente legge.

Art. 2 (Modifica articolo 36 legge regionale 31 maggio 2001, n. 14)

1. L'articolo 36 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 è abrogato e sostituito dal seguente: "Art. 36 (Disposizioni per il Settore trasporti)

1. Per l'esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per l'esercizio dell'attività di controllo da parte delle Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui rispettivi territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza è fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati,

per autobus.Km, treni.Km o eli.Km:

Ι \	COTT/171	competenza	ragionale	•
1,	SCI VIVI	COHIDELEHZA	Terionale	5
-,	~		6	•

AUTOBUS	3.KM 1000 (mille)	TRENI.KN	M 1000 (mille)		ELI.KM 1000 (mille)	Contributo annuale euro per 1000 Km
da 0 da 500.001 da 1.000.001	a 500.000 Km a 1.000.000 " a 2.000.000 "	da 0 da 500.001 da 1.000.001	a 500.000 a 1.000.000 a 2.000.000	Km "	da 0 a 500.000 Km	4,38 3,87 3,35
da 2.000.001 da 3.000.001	a 3.000.000 " a 4.000.000 "	da 2.000.001 da 3.000.001	a 4.000.000	,, ,,		3,09 2,58
da 4.000.001 oltre	a 5.000.000 " 5.000.000 "	da 4.000.001 oltre	5.000.000 5.000.000	,,		2,06 1,54

2) servizi di competenza degli enti locali, per autobus.Km. 1000:

AUTOBUS KM 1000 (mille)		Contributo annuo euro per 1000 km
da 0	a 500.000 Km	2,06
da 500.001	a 1.000.000 "	1,80
da 1.000.001	a 2.000.000 "	1,54
da 2.000.001	a 3.000.000 "	1,29
da 3.000.001	a 4.000.000 "	1,03
da 4.000.001	a 5.000.000 "	0,51
oltre	5.000.000 "	0,25

- 2. Per autobus.Km, treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze sviluppate in un anno solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai programmi di esercizio dei servizi gestiti.
- 3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il relativo importo è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui corrispettivi di servizio.".
- 2. Per l'anno 2001 restano in vigore gli importi già previsti dall'articolo 36 della l.r. 14/2001.

TITOLO II TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE

Art. 3 (Tutela dell'affidamento e della buona fede)

1. In applicazione dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente), non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che abbia effettuato versamenti della tassa automobilistica regionale con la procedura on-line, ossia attraverso collegamento telematico con l'archivio regionale degli autoveicoli,

- qualora l'importo versato sia determinato esclusivamente dal sistema automatico di calcolo della tassa stessa.
- Nel caso di versamenti tardivi è data facoltà al contribuente che ne faccia richiesta di modificare il proprio periodo tributario, corrispondendo, oltre all'importo del tributo relativo al periodo non coperto, le previste sanzioni e i relativi interessi.

Art. 4 (Veicoli regionali)

- Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli che, dagli archivi del PRA, risultano intestati alla Regione.
- 2. La tenuta dell'archivio dei suddetti veicoli è affidata al Settore finanze.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDI

Art. 5 (Modifica legge regionale 4 settembre 2001, n. 26)

1. La lettera B2 dell'articolo 1 della legge regionale 4

settembre 2001, n. 26 "Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi urbani" è così sostituita: "B2 euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di ambito nel quale sia stata costituita l'autorità di bacino o di ambito limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o ambito."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, 4 dicembre 2001

RAFFAELE FITTO

1°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	a) stabilimenti termali-balneari, nonché strutture dove si effettuano cure idropiniche, idroterapeutiche, fisiche di ogni specie	1880	940
	b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia	2502	1251
	D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e).		
	Nota: Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. Vanno assoggettati alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). Ai sensi dell'art 196 del TU. delle, leggi sanitarie, i titolari autorizzati		
	all'esercizio dei gabinetti medici od i possessori di apparecchi di radio- terapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:		
	1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt		280
	2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt		115

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	Nel caso di più apparecchi viene corrisposta la tassa per l'apparecchio con maggiore tensione. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.		
	Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.		
	Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		
3	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):		
	 per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti: se l'istituto ha non più di 50 posti letto se l'istituto ha non più di 100 posti letto se l'istituto ha più di 100 posti letto 	1445 3332 8328	723 1666 4165
	2) per gli ambulatori e per gabinetti di analisi per il pubblico	280	140
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e).		
	Nota: Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.		
	Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.		
	Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.		
	Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.		

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture dei Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.		
	Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		
4	Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112):		
	Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive		
	a) alberghi con 5 stelle e lusso	1500	1500
	b) alberghi con 4 stelle	834	834
	c) alberghi con 3 stelle	347	347
	d) alberghi con 2 stelle	251	251
	e) alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione:	431	231
		113	113
	superiore a 50.000 abitanti fino a 50.000 abitanti		
		30	30
	f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:	40	40
	superiore a 50.000 abitanti	40	40
	fino a 50.000 abitanti	15	15
	Esercizi per la somministrazione di alimenti nei comuni con popolazione:		
	superiore a 50.000 abitanti	130	130
	fino a 50.000 abitanti	30	30
	Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni		
	superiore a 100.000 abitanti	85	85
	superiore a 50.000 abitanti	45	45
	superiore a 10.000 abitanti	30	30
	fino a 10.000 abitanti	15	15
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27		
	Nota:		
	Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.		
	L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'eser-		
	cizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé stanti.		
	Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazz. Uff. n. 246 del 9 settembre 1977) nonché dell'art. 32 del D.M. 375/1988.		

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari.		
	Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.		
	Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico-sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività.		
	Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.		
	La tassa annuale deve essere corrisposta entra il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		

CACCIA E PESCA

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
5	La disciplina delle tasse di concessione in materia di caccia è dettata dal- l'art. 53 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, che di seguito inte- gralmente si riporta:		
	Art. 53		
	1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.		
	2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rin- novo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.		
	3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 641 e successive modificazioni.		
	4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio, o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibire in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.		
	5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.		
	6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.		
	7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.		
	 8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono: a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale; b) le aziende faunistico-venatorie; c) le aziende agri-turistico-venatorie; 		

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	 d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale. 9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi dei decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura: 		
	abilitazione venatoria	65	65
	centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale	557	557
	Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'art. 16, comma 7, lett. a) e b)	557	557
	aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso	12,53	12,53
	autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art. 22, comma 6, per ogni anno	112	112
	 10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende agri-turistico venatorie in euro 5,16 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale. 11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni. 		
6.	Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni:		
	Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi	63	63
	Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m 1,50	32	32
	Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1,50	20	20
	Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a 1,50	17	
	D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).		
	Nota: Le licenze di tipo A. B. e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella dei tipo D ha la validità di 3 mesi.		

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.		
	Alle tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale: per le licenze di tipo A; euro 24 per le licenze di tipo B; euro 13 per le licenze di tipo C; euro 6		
	da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con prov- vedimenti del Consiglio regionale.		
	Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effet- tuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rila- scio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.		
7	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735)	19	19
	D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).		
	Nota: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
8	1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio d'uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:		
	 a) campeggi e villaggi turistici con quattro stelle con tre stelle con due stelle, nei comuni con popolazione: 1) superiore a 50.000 abitanti 2) fino a 50.000 abitanti con una stella, nei comuni con popolazione: 1) superiore a 50.000 abitanti 2) fino a 50.000 abitanti 	280 170 90 25 40 15	280 170 90 25 40 15
	b) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L, 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni ivi compresi residence, agriturismo se dotati di posti letto, bed and breakfast	50	50
	Nota: Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio di somministrazione di bevande e/o alimenti, sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 4, punti 2 e 3, della presente tariffa. Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT		
	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		
9	Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione: a) fino a 10.000 abitanti b) da 10.001 a 20.000 abitanti c) da 20.001 a 50.000 abitanti d) da 50.001 a 100.000 abitanti e) da 100.001 a 500.000 abitanti f) oltre 500.000 abitanti D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articoli 56 e 56, n. 2. Legge 17 maggio 1983. n. 217, art. 9.	102 200 402 601 1000 1666	52 102 200 302 501 834

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	Nota: Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.		
	Non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.		
	Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, e dell'art. 9. Della legge 217/83 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione.		
	L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione.		
	In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).		
	Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.		
	L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (art. 9, comma 5, legge 217/83).		
	La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità del'autorizzazione originaria.		
	Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.		
	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		

TRASPORTI

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
10	Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771:		
	1) autoservizi con frequenza giornaliera	393	393
	2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana	237	237
	3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana	80	80
	 4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo a) autoservizi con frequenza giornaliera b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni 	237	237
	per settimana c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni	144	144
	per settimana 5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione 6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di	49 10	49
	particolari contingenze: a) per il primo giorno di validità b) per ogni giorno ulteriore di validità	12 5	
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, secondo comma, lettera b). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.		
	Nota: Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.		
	Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.		
	La disciplina del contributo di sorveglianza è dettata dall'art. 36 della legge regionale 31 maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.		

ARTI E MESTIERI

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
11	Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi regionali per l'esercizio di arti e mestieri	32	
	D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c).		

